



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 17/19/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ AREA SHOPPING PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DEL D. LGS. N. 261/1999 E DELL'ART. 8 DEL "REGOLAMENTO IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI PER L'OFFERTA AL PUBBLICO DI SERVIZI POSTALI" (ALL. A DELIBERA N. 129/15/CONS)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 gennaio 2019;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*" (di seguito anche "legge n. 689/1981");

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante "*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*", come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*" (di seguito anche "d.lgs. n. 261/1999");

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l'art. 21, che designa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito anche "l'Autorità") quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell'art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante "*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 710/13/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 129/15/CONS, dell'11 marzo 2015, recante “*Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” (di seguito, “*Regolamento per l'offerta di servizi postali*”);

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO l'atto di contestazione n. 29/18/DSP, notificato alla società Area Shopping S.r.l. (di seguito, Area Shopping o la Società) il 13 settembre 2018, e la relazione sull'attività preistruttoria n. 37/18/AA ad esso allegata;

VISTA la nota del 8 ottobre 2018, con cui la parte ha trasmesso le proprie memorie difensive;

VISTA la nota del Ministero dello sviluppo economico (MISE), trasmessa da Area Shopping all'Autorità in data 7 dicembre 2018, con cui si attesta il rilascio alla Società dell'autorizzazione generale n. 4793/2018, in esito alla richiesta pervenuta il 26 novembre 2018;

CONSIDERATO che Area Shopping non si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

Dalle attività di vigilanza condotte dagli Uffici è emerso che Area Shopping ha svolto attività postale (in particolare, attività di raccolta pacchi, in relazione a servizi di corriere espresso) in assenza del necessario titolo abilitativo prescritto dalla normativa di settore, erroneamente ritenendo sufficiente, a tal fine, il possesso di una licenza comunale (n. 6537 del 16 giugno 2015).

Il “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*” (allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS) qualifica come servizi postali “*i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e distribuzione degli invii postali*” e, in conformità alle norme della citata direttiva n. 97/67/CE, prevede il rilascio di un titolo abilitativo per lo svolgimento anche di una sola delle suddette fasi, ad esclusione dell'attività di solo trasporto (art. 3, comma 2). In particolare, per i servizi di corriere espresso, qualificabili come servizi postali a valore aggiunto non rientranti nel servizio universale (art. 1, comma 1, lett. i) del Regolamento), è prescritto il rilascio di un'autorizzazione generale.

Conseguentemente, all'operatore è stata contestata la violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 dell'allegato A alla delibera n. 129/15/CONS.

Inoltre, all'operatore è stata contestata la violazione delle medesime disposizioni anche in relazione all'affidamento di attività postale (attività di raccolta di pacchi postali in relazione a servizi di corriere espresso) a operatori non abilitati nell'ambito di rapporti di affiliazione commerciale.

Dagli atti acquisiti in fase preistruttoria, infatti, è risultato che Area Shopping ha stipulato (in qualità di affiliante) contratti di affiliazione commerciale con tre imprese aventi sede, rispettivamente, a Comiso (RG), Ragusa e Gela (CL), anch'esse prive di titolo abilitativo allo svolgimento di attività postale, laddove nella citata delibera n. 129/15/CONS (in particolare, al paragrafo 171 delle premesse) si precisa che, ove un operatore postale decida, nell'ambito della propria sfera di autonomia negoziale, di avvalersi di società terze sulla base di un contratto di appalto di servizi, l'impresa appaltatrice debba essere comunque munita di autonomo titolo abilitativo.

2. Deduzioni difensive

Con riguardo ai rapporti di affiliazione, la Società fa presente come il relativo contratto riguardi lo svolgimento da parte degli affiliati di attività di vendita di prodotti di illuminazione led, videosorveglianza e sistemi di sicurezza, ovvero l'attività riconducibile al ramo d'azienda dell'affiliante specificamente identificato dal marchio "Area Illumina", con esclusione di ogni altra attività svolta dall'affiliante e, segnatamente, di quella di natura postale. Laddove uno o più dei soggetti affiliati, oltre all'attività oggetto del contratto di affiliazione con Area Shopping, abbia svolto qualsivoglia altra attività commerciale, ivi compresa quella eventualmente di spedizione pacchi, si tratterebbe di una circostanza assolutamente esterna ed estranea al rapporto di affiliazione, con esclusione di ogni responsabilità a carico della Società.

Area Shopping chiede, pertanto, che sia archiviata la contestazione relativa all'affidamento ai propri affiliati dello svolgimento abusivo (in mancanza di titolo abilitativo) di attività postale, per assoluta mancanza del relativo presupposto di fatto.

Nelle memorie difensive si fa presente al riguardo come anche la relazione sull'attività preistruttoria nelle sue conclusioni non faccia alcun riferimento all'illegittimità dell'operato dei tre affiliati, limitandosi, invece, alla sola violazione relativa allo svolgimento in proprio di attività abusiva da parte di Area Shopping.

Con riguardo alla contestazione relativa allo svolgimento in proprio di attività postale in mancanza del prescritto titolo abilitativo, la Società sottolinea la propria buona fede nel ritenere legittimo il proprio operato in virtù dell'autorizzazione comunale e fa presente di essersi adoperata, a seguito della contestazione, per richiedere al MISE il rilascio dell'autorizzazione generale, secondo la normativa di settore.

3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

Con riguardo ai rapporti di affiliazione, le argomentazioni addotte dalla Parte nelle memorie difensive non appaiono condivisibili.

Il contratto di affiliazione, diversamente da quanto sostenuto nella memoria, non ha ad oggetto la sola vendita di prodotti di illuminazione e simili, ma riguarda la formula commerciale ed il metodo “Areillumina” sviluppato dall'affiliante. Il contratto di affiliazione ha dunque ad oggetto tutta l'attività svolta dalla società affiliante.

L'attività dell'affiliante (la società Area shopping), a sua volta, non è circoscritta al settore dell'illuminazione, ma come risulta chiaramente dalle visure camerali, ha anche ad oggetto la prestazione di servizi a favore di altre imprese: in particolare per promuovere, organizzare e gestire attività di commercio elettronico e fornire servizi attraverso siti telematici. Riconducibile a questa attività di promozione della presenza di altre imprese nell'area del commercio elettronico è, come risulta sempre dall'oggetto sociale, l'ulteriore attività che la società affiliante offre di svolgere come agenzia di spedizioni (nazionali ed internazionali). I servizi poi effettivamente offerti attraverso il *franchising* “Areillumina”, come si ricava dalle informazioni commerciali sull'attività svolta veicolate ad esempio attraverso *Facebook*, riguardano in primo luogo e con assoluta evidenza proprio l'attività di spedizione dei pacchi.

Risulta, altresì, accertata la violazione relativa al mancato possesso da parte di Area Shopping dell'autorizzazione generale, titolo abilitativo prescritto per lo svolgimento anche della fase di raccolta di invii postali nell'ambito dei servizi di corriere espresso.

Nonostante la gravità delle violazioni, in particolare sotto il profilo della garanzia delle esigenze essenziali degli utenti, si ritiene che per entrambe le fattispecie debba essere applicato il minimo edittale: in primo luogo, per le modeste dimensioni dell'impresa, che rilevano sotto il profilo delle condizioni economiche dell'agente e della possibilità di avere un apparato organizzativo interno in grado di garantire il rispetto della normativa vigente; in secondo luogo si deve considerare che la società non ha subito, in precedenza, sanzioni da questa Autorità e che la stessa ha provveduto, sebbene soltanto a seguito dell'atto di contestazione, a richiedere ed ottenere dal MISE il rilascio dell'autorizzazione generale;

RITENUTO che, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento sanzionatorio e per le motivazioni sopra espresse, risulti accertata la violazione da parte della società Area Shopping:

- a) dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 dell'allegato A alla delibera n. 129/15/CONS, per aver espletato abusivamente attività postale;
- b) dell'art. 8 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 allegato A alla citata delibera n. 129/15/CONS, per aver affidato, attraverso il contratto di franchising, la fornitura di servizi postali a soggetti non abilitati;

RITENUTO che le suddette violazioni siano sanzionabili ai sensi dell'art. 21, comma 5, del d. lgs. n. 261/1999, a norma del quale *“Chiunque espleti servizi al di fuori dell'ambito del servizio universale senza aver prodotto la dichiarazione o senza*

attendere, laddove previsto, il prescritto periodo di tempo è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila euro a centocinquantamila euro”;

RITENUTO di dovere determinare l'importo della sanzione amministrativa per ciascuna violazione accertata nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00), ritenendolo sufficientemente afflittivo in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

la violazione, da parte di Area Shopping S.r.l., con sede legale in via G. Falcone, n. 28 – Vittoria (RG), dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 dell'allegato A alla delibera n. 129/15/CONS;

ORDINA

alla medesima società di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) quale importo complessivo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni accertate;

DIFFIDA

ai sensi dell'art. 21, comma 7-ter, del d.lgs. 261/1999, la medesima società dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 8 dell'allegato A alla delibera n. 129/15/CONS;

INGIUNGE

alla medesima società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 17/19/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 17/19/CONS*".

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, *lett. b)*, del decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo decreto legislativo, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alla Parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 22/01/2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi